

I NUOVI ORIENTAMENTI
della
CASSAZIONE CIVILE

a cura di
CARLO GRANELLI



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

ISBN 9788828816140

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2019
Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - www.giuffrefrancislefebvre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Stampato da Galli Edizioni S.r.l. - Varese

INDICE SOMMARIO

<i>Presentazione</i>	IX
--------------------------------	----

PERSONE E FAMIGLIA

Cass., ord., 5 novembre 2018, n. 28084 <i>Oblio e cronaca: del delicato rapporto tra due diritti "egualmente fondamentali", di VITTORIO BACHELET</i>	11
Cass. 31 agosto 2018, n. 21503 <i>Gli atti unilaterali di disposizione dei beni della comunione legale, di ANDREA FUSARO</i> .	30
Cass. 7 giugno 2018, n. 14732 <i>Attribuzioni patrimoniali in funzione della vita in comune, fine del rapporto di convivenza e tutele lato sensu restitutorie: una ratio decidendi ancora bisognosa di elaborazione, di EMANUELE BILOTTI</i>	46
Cass., ord. 24 luglio 2018, n. 19537; Cass, ord., 29 ottobre 2018, n. 27412 <i>Beni personali e comunione legale: questioni in tema di acquisti a titolo derivativo e acquisti a titolo originario, di GIULIA DONADIO.</i>	70
Cass., ord., 10 gennaio 2018, n. 402 <i>L'azzeramento dell'assegno di mantenimento, nella separazione giudiziale, per assenza di comunione spirituale e materiale, di GIOVANNI IORIO</i>	80
Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287 <i>L'assegno divorzile nella nuova prospettiva delle Sezioni Unite, di LUIGI BALESTRA</i> . . .	95
Cass. 25 luglio 2018, n. 19780 <i>Il diritto di visita dei nonni tra fattualità ed effettività, di MAURO GRONDONA</i>	106

SUCCESSIONI

Cass. 28 febbraio 2018, n. 4682 <i>Liberalità ed expressio animi, di MATTEO MATTIONI.</i>	118
Cass. 15 ottobre 2018, n. 25698 <i>Sostituzione fedecommissaria e interpretazione del testamento, di FRANCESCO PAOLO PATTI</i>	137
Cass., ord., 15 maggio 2018, n. 11763 <i>Mandato post mortem e c.d. eredità digitale, di LAVINIA VIZZONI</i>	149
Cass., sez. un., 28 giugno 2018 n. 17122; Cass., ord., 15 ottobre 2018, n. 25635 <i>Virtù espansiva della istituzione d'erede, di VINCENZO BARBA.</i>	168

Cass., ord., 19 dicembre 2018, n. 32770; Cass. 22 febbraio 2018, n. 4320 <i>Fattispecie controverse di accettazione tacita dell'eredità</i> , di CHIARA FAVILLI	188
Cass. 5 gennaio 2018, n. 168 <i>La conferma e la volontaria esecuzione di disposizioni testamentarie lesive della legittima</i> , di LUCA BALLERINI	213
Cass., ord., 22 agosto 2018, n. 20971 <i>Accertamento della simulazione e tutela dei diritti dei legittimari</i> , di DAVIDE ACHILLE	245
Cass. 5 febbraio 2018, n. 2754 <i>Capitalizzazione del diritto di abitazione del coniuge superstite e quota successoria « ab intestato »</i> , di ALBERTO VENTURELLI	260
Cass. 22 marzo 2018, n. 7178 <i>La “nullità” della divisione testamentaria per l’omessa considerazione di un legittimario</i> , di GIOVANNI SCHIAVONE	288

DIRITTI REALI

Cass., sez. un., 16 febbraio 2018, n. 3873 <i>L’accessione al suolo comune</i> , di FRANCESCO MEZZANOTTE	319
Cass. 19 gennaio 2018, n. 1363 <i>L’inquadramento della rinuncia all’usucapione, tra proprietà e prescrizione</i> , di ALESSAN- DRA QUARTA	337
Cass. 1 marzo 2018, n. 4908 <i>Immissioni intollerabili e responsabilità del locatore: un vaglio critico dei criteri della Cassazione</i> , di ANTONIO VERCELLONE	348

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Cass. 25 gennaio 2018, n. 1869 <i>Pagamento al creditore apparente ed al rappresentante apparente: un orientamento giurisprudenziale sempre ambiguo</i> , di ALESSANDRO D’ADDA	363
Cass. 10 luglio 2018, n. 18047 <i>Impossibilità di fruire della prestazione non imputabile al creditore e risoluzione del contratto</i> , di MATTEO DELLACASA	375
Cass. 18 gennaio 2018, n. 1189 <i>Determinazione della penale e arbitraggio di parte</i> , di FEDERICO AZZARRI	390
Cass. 6 giugno 2018, n. 14508 <i>Clausola risolutiva espressa e tolleranza</i> , di DANIELE IMBRUGLIA	413
Cass., sez. un., 16 gennaio 2018, n. 898 <i>Il contratto (“quadro”) “monofirma”: problemi di validità tra forma e documentazione</i> , di EDOARDO PESCE	430

Cass. 2 ottobre 2018, n. 23927 <i>L'uso selettivo della nullità nei contratti di intermediazione finanziaria al vaglio delle Sezioni Unite</i> , di ANDREA DALMARTELLO	446
Cass., ord., 8 maggio 2018, n. 11009 <i>La rilevanza del dolo omissivo quale vizio del consenso</i> , di MIRKO FACCIOLI	462
Cass. 14 marzo 2018, n. 6223 <i>Integrazione e interpretazione del contratto tra preliminare e definitivo</i> , di FRANCESCO CASTRONOVO	476
Cass., ord., 13 luglio 2018, n. 18536 <i>Il problema del subingresso automatico nel rapporto di locazione mediante cessione bilaterale</i> , di MAURO PALADINI	485
Cass., ord., 18 giugno 2018, n. 15929 <i>Mutuo di scopo e causa concreta</i> , di FRANCESCA BARTOLINI	500
Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437 <i>L'assicurazione della responsabilità civile su base claims made e la deformazione del giudizio sulla causa del contratto</i> , di FABRIZIO PIRAINO	521
Cass., ord., 11 dicembre 2018, n. 31956 <i>Contratto autonomo di garanzia e novazione soggettiva</i> , di GIOVANNI STELLA	567
Cass. 11 luglio 2018, n. 18253 <i>La distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo</i> , di MAURO TESCARO	596

RESPONSABILITÀ CIVILE

Cass. 21 agosto 2018, n. 20829; Cass. 21 agosto 2018, n. 20836 <i>Il rilievo delle concause naturali nella responsabilità civile</i> , di ANTONIO GORGONI	628
Cass., sez. un., 22 maggio 2018, nn. 12564-12567 <i>Beneficio collaterale, classi di casi e contratto di assicurazione</i> , di MARCO FRANCESCO CAMPAGNA	661
Cass., ord., 17 gennaio 2018, n. 901 <i>Nuove frontiere in tema di danno non patrimoniale: la questione dell'autonoma risarcibilità del danno morale</i> , di SARA SCOLA	669

riconosciuto il danno psichico dei familiari della C. senza considerare i presunti processi patologici psichici pregressi e originati da fattori diversi dalla reazione alla malattia della defunta.

7. Il motivo è infondato.

Non riproposte le ulteriori censure (reputate generiche dalla Corte d'appello, senza contestazione della parte circa tale conclusione) avverso la liquidazione del danno operata in primo grado, la A.U.S.L. ricorrente limita alla propria critica alla sentenza d'appello nella parte in cui questa conferma la quantificazione del pregiudizio prescindendo dalla peculiare condizione dei danneggiati, di predisposizione al disturbo psichico.

Sul punto la Corte d'appello non si è discostata dall'orientamento di legittimità secondo cui "se il danneggiato, prima dell'evento, risulti portatore di una mera "predisposizione" ovvero di uno "stato di vulnerabilità" (stati preesistenti non necessariamente patologici o invalidanti, ciò che risulta ancor più frequente nel delicato universo dei danni psichici), ma l'evidenza probatoria del processo non consenta, in proposito, di superare la soglia della mera ipotesi, e comunque appaia indimostrabile la circostanza che, a prescindere dalla causa imputabile, la situazione pregressa sarebbe, comunque, anche in assenza dall'evento di danno, risultata modificativa in senso patologico-invalidante della situazione del soggetto: in tal caso, il giudice non procederà ad alcuna diminuzione del *quantum debeatur*, atteso che un'opposta soluzione condurrebbe ad affermare l'intollerabile principio per cui persone che, per loro disgrazia (e non già per colpa imputabile *ex art. 1227 c.c.* o per fatto addebitabile a terzi) siano, per natura e per vicissitudini di vita più vulnerabili di altre, dovrebbero irragionevolmente appagarsi di una tutela risarcitoria minore rispetto a quella riservata agli altri consociati affetti da "normalità" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011).

8. Al rigetto del ricorso fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55.

9. Infine, sussistono i presupposti ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater*, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 13, comma 1-*quater*.

IL RILIEVO DELLE CONCAUSE NATURALI NELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

SOMMARIO: 1. Il problema delle concause e i due orientamenti. — 2. Il modello della causalità equitativo-proporzionale: orientamento minoritario. — 3. Il rilievo delle concause naturali nella quantificazione del danno: orientamento maggioritario. 4. — Considerazioni conclusive: la certezza del risarcimento quale conseguenza del rigore dell'accertamento del nesso causale.

1. È un'acquisizione pacifica degli studi sul nesso di causalità che un certo fatto è pressoché, sempre, conseguente a più cause; non tutte però assumono rilevanza giuridica ai fini dell'imputazione dell'evento lesivo o delle conseguenze dannose risarcibili (1). Alcune sono irrilevanti perché troppo remote o perché appare palesemente irragionevole attribuire loro un'incidenza eziologica nella causazione dell'evento o del danno. Queste valutazioni sono possibili applicando, rispettivamente, la teoria della causalità adeguata (o della regolarità causale) e la regola di cui all'art. 1223 c.c. (che fa menzione della « conseguenza immediata e diretta »).

In questa sede interessa riflettere non già sul tema classico della idoneità del nesso causale di ricondurre un certo evento a un dato fattore produttivo dello stesso, perciò sulle diverse teorie che lo riguardano (2), né in modo diretto sul rapporto tra la causalità materiale e la causalità giuridica (3), ma su un profilo specifico: quale sia il piano di incidenza del fattore naturale pregresso (contemporaneo o successivo all'evento), che affligga un soggetto, rispetto alla condotta illecita o inadempiente di un altro soggetto che aggravi la salute del primo o che lo conduca al decesso.

Del resto è frequente che alla condotta umana preesista una condizione naturale, propria della vittima, la cui incidenza sulla produzione dell'evento di danno possa essere stata più o meno determinante. Oppure accade, quale ulteriore complicazione, che vi sia il dubbio che lo stato pregresso della persona abbia contribuito al verificarsi dell'evento.

Il problema che si pone è quello del corretto rilievo delle concause naturali nella struttura della responsabilità civile, contrattuale o extra-contrattuale. In altri termini: va stabilito in base a quale congegno tecnico e a quali condizioni esse rilevino, così da impedire o ridurre l'imputazione (o le conseguenze risarcibili, a seconda dell'impostazione che si accolga) in capo all'autore della condotta.

Si pensi al caso in cui un soggetto predisposto a subire un certo evento lesivo (perché cardiopatico o gravemente allergico) o vulnerabile (perché affetto da debolezza psichica) subisca un aggravamento della propria condizione o deceda dopo essere stato sottoposto a una terapia o a un intervento chirurgico non appropriati. Ancora: si ipotizzi che un nascituro portatore di

(1) TRIMARCHI, *Causalità e danno*, Milano, 1967, 19; REALMONTE, *Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno*, Milano, 1967; ALPA-BESSONE-ZENCOVICH, *I fatti illeciti*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno, Torino, 1995, 64; BELVEDERE, *Causalità giuridica?*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, I, 7.

(2) Cfr. sul punto: CAPECCHI, *Il nesso di causalità. Da elemento della fattispecie "fatto illecito" a criterio di limitazione del risarcimento del danno*, Padova, 2002, 73 ss. e NAPOLI, *Il nesso causale come elemento costitutivo del fatto illecito*, Napoli, 2012, 79 ss.

(3) Di ciò si occupa mirabilmente BELVEDERE, *Causalità giuridica?*, cit., 7 ss.

una patologia congenita venga lesa ulteriormente a causa di un colpevole ritardo del medico nell'attuazione del parto cesareo.

Questi esempi mostrano la delicatezza del tema, che coinvolge il piano dell'imputazione della responsabilità e della conseguente quantificazione del danno da riferire all'autore della condotta. Anzi, a monte di ciò vi sarebbe, come ritiene la giurisprudenza, la questione primigenia — sulla quale ci soffermeremo — della configurabilità sul piano della teoria generale del concorso tra causa umana e causa naturale.

La problematica in parola, certamente non nuova ⁽⁴⁾, ha significative ricadute, a seconda della soluzione prescelta, sul principio dell'integrale riparazione del danno ⁽⁵⁾ e su taluni profili della distribuzione dell'onere della prova. L'occasione per tornare in argomento è offerta da una recente giurisprudenza della Cassazione ⁽⁶⁾, che stimola a fare il punto, soprattutto in chiave critica, tenendo conto delle diverse posizioni dottrinali che si contendono il campo.

Soltanto superficialmente ci si potrebbe liberare della questione in poche battute, applicando il principio dell'equivalenza delle cause di cui all'art. 41, co. 1, c.p. Secondo questo principio il concorso di cause preesistenti « non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento ». Ciò comporta l'imputazione dell'evento lesivo all'autore della condotta, salvo che quest'ultimo dia prova che la condizione pregressa, ad esempio del paziente, sia stata da sola sufficiente a determinare l'evento. In tal caso le altre cause, antecedenti o successive (come, per stare all'esempio, la negligenza medica), verrebbero declassate a mere occasioni prive di valore eziologico (art. 41, coo. 2 e 3, c.p.). Di conseguenza l'autore dell'azione o dell'omissione verrà sollevato per intero da ogni responsabilità.

In verità il discorso non si lascia esaurire in queste affermazioni che, da un lato, danno per scontato che la causa umana sia totalizzante (o c'è o manca del tutto), dall'altro, non sono in grado di chiarire quale sia l'influenza sul piano risarcitorio del concorso effettivo (che pure è possibile) di una causa naturale (qual è la patologia già esistente) con una causa umana. Emerge allora come l'oggetto della nostra indagine si appunti sul se e soprattutto a quali condizioni la causa naturale preesistente debba essere trattata come una

⁽⁴⁾ NAPOLI, *Il nesso causale come elemento costitutivo del fatto illecito*, cit., 195 ss. ed ivi ampia bibliografia.

⁽⁵⁾ GRISI, *Il principio dell'integrale riparazione del danno*, in *Le tutele contrattuali e il diritto europeo. Scritti per Adolfo di Majo*, a cura di Mazzamuto, Napoli, 2012, 190 ss.

⁽⁶⁾ Cass. 21 agosto 2018, nn. 20829 e n. 20836, entrambe in *Banca dati-Leggi d'Italia* e Cass. 18 aprile 2019, n. 10812, in *www.cassazione.net*, tutte e tre queste pronunce sono concordi nel collocare il rilievo della concausa naturale sul piano della causalità giuridica e non già della causalità materiale.

concausa rilevante sul terreno della causalità di fatto o se ad essa competa un inquadramento diverso.

A tal proposito si fronteggiano due orientamenti, presenti in giurisprudenza e sostenuti entrambi da argomenti pregnanti, che coinvolgono l'art. 1227 c.c. sul concorso del fatto colposo del creditore, l'art. 2055 c.c. sulla responsabilità solidale, qualora il fatto illecito sia imputabile a più persone e l'art. 1223 c.c. sui danni risarcibili.

Il primo (c.d. modello della causalità equitativo-proporzionale), su cui ci si soffermerà nel paragrafo successivo, non ha avuto un deciso seguito in giurisprudenza. Esso colloca gli stati pregressi all'interno della valutazione giudiziale sulla causalità materiale, così frazionando l'imputazione della responsabilità e, di conseguenza, anche la percentuale dell'obbligo risarcitorio. In altri termini, l'autore della condotta illecita o inadempiente vedrà imputarsi il fatto soltanto in una certa percentuale (quella riconducibile alla causa umana), mentre la restante parte rimarrà a carico del danneggiato in ragione della specifica incidenza eziologica della condizione naturale di cui egli stesso sia portatore.

Il secondo orientamento, invece, ribadito e rafforzato dalla giurisprudenza di legittimità del 2018 (7), ma già affermato almeno dal 1991 (8), sposta

(7) Cass. 21 agosto 2018, nn. 20829 e 20836, cit.

(8) Cass. 16 febbraio 2001, n. 2335, in *Danno e resp.*, con nota di SIEFF, *Danno neurologico da parte al neonato: nesso di causalità e alternative indennitarie no-fault*. Nel caso di specie, il ricorrente censura la pronuncia della Corte d'Appello per non avere distinto e graduato l'efficienza causale dell'ipossia del feto dovuta al ritardo nel praticare il parto cesareo rispetto al fenomeno di asfissia del 34° giorno nella produzione dello stato patologico di tetraparesi spastica. La Cassazione presta adesione all'orientamento già espresso da Cass. 27 maggio 1995, n. 5924 e da Cass. 1 febbraio 1991, n. 981, entrambe in *Banca dati- Leggi d'Italia*, se l'antecedente causale (o la causa sopravvenuta) non si palesa come sufficiente a produrre l'evento di danno indipendentemente dall'autore dell'azione o dell'omissione. In tale caso deve affermarsi la piena responsabilità dell'autore della condotta « per tutte le conseguenze scaturenti secondo normalità dall'evento medesimo ». Secondo la Suprema Corte deve ammettersi che tale responsabilità non « possa subire una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non già tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile ». È una impostazione, questa, che conduce o ad affermare la responsabilità per intero dell'autore della condotta, o a escluderla del tutto ove si dimostri che i fattori naturali caratterizzanti la fattispecie concreta siano così stringenti da essere stati sufficienti a determinare l'evento di danno, a prescindere, quindi, dall'apporto di un comportamento umano imputabile. Si afferma, sempre nella pronuncia in parola, che « è esclusa ogni possibilità, per il giudice, di graduare percentualmente la responsabilità dell'autore della causa imputabile dotata di efficienza concausale (e di ridurre proporzionalmente l'entità dell'obbligazione risarcitoria) in considerazione del grado di efficienza della o delle concause naturali non

la rilevanza degli stati pregressi dal piano primario della causalità materiale a quello secondario ed eventuale della c.d. causalità giuridica (art. 1223 c.c.), ossia della determinazione dei danni risarcibili e della loro quantificazione. Ciò in quanto non sarebbe possibile ridurre proporzionalmente la responsabilità dell'autore della condotta, stante l'incomparabilità tra causa umana imputabile e concausa naturale non imputabile.

Quest'orientamento — lo si vedrà — si regge non soltanto sull'argomento dell'incomparabilità tra causa umana e causa naturale, ciò che a dirla tutta ha le sembianze di un dogma, ma anche su altre considerazioni, solo apparentemente più incisive, che indurrebbero a negare la possibilità di ripartire l'imputazione della responsabilità in misura diversa tra fattore umano e naturale ⁽⁹⁾.

2. Secondo l'orientamento giurisprudenziale più risalente, sopra accennato, quando nella produzione di un evento di danno (da intendersi quale evento naturalistico o giuridico che si sostanzia nella lesione di una posizione giuridicamente protetta) concorrano una causa naturale e una causa umana, il giudice deve valutare la diversa efficienza eziologica di ciascuna di esse. Ciò in quanto — si sostiene — per ragioni di giustizia sostanziale, non si addossa tutto il risarcimento del danno a chi sia responsabile solo di una sua porzione ⁽¹⁰⁾.

imputabili». Di conseguenza, la Cassazione non poteva che cassare con rinvio la sentenza impugnata, avendo il giudice d'appello dapprima riconosciuto l'apporto causale del medico nella produzione dell'evento dannoso, successivamente limitato la responsabilità dello stesso al solo 50% attribuendo rilievo eziologico anche ad un episodio di asfissia del neonato al 34° giorno di vita. Il che, come si cercherà di dimostrare nel prosieguo, non è errato.

⁽⁹⁾ Cass. 27 febbraio 1997, n. 1752, in *Foro it.*, 1997, I, 1055. Nel giudizio di primo grado, il tribunale di Latina stabilisce che la causa dell'inquinamento del lago era dipesa per 1/6 da fattori naturali, per 2/6 dal Comune e per 3/6 da altri soggetti. Il giudice del gravame, invece, ritiene l'irrelevanza eziologica dei fattori naturali nel caso concreto; di conseguenza il sesto di imputazione della responsabilità doveva essere ripartito tra i soggetti che avevano causato l'inquinamento. La Cassazione conferma sul punto la sentenza impugnata, ritenendo infondato il motivo di impugnazione volto a far collegare a ognuna delle cause una certa percentuale di responsabilità, come aveva fatto il giudice di prime cure.

⁽¹⁰⁾ Cass. 16 gennaio 2009, n. 975, in *Danno e resp.*, 2010, 372 ss., con note di TASSONE e di CAPECCHI, *Efficienza delle concause e attribuzione della responsabilità*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, 382 ss., con nota adesiva (sebbene con argomenti in parte diversi) di MIOTTO, *Il «difficile» concorso di cause naturali e cause umane del danno*, in *Corr. giur.*, 2009, 1653 ss., con nota critica di BONA, *«Più probabile che non» e «concause naturali»: se, quando e in quale misura possono rilevare gli stati patologici pregressi della vittima*, secondo il quale tale pronuncia avrebbe esposto la causalità materiale a valutazioni arbitrarie di frazionamento dell'obbligazione risarcitoria, peraltro attraverso l'applicazione del canone dell'equità e senza la guida di regole precise circa la rilevanza degli stati pregressi. Nel caso di specie vi era stata

Il rilievo è di certo perspicuo, ma gli argomenti addotti a sostegno non hanno fatto breccia nella giurisprudenza più recente e neppure in un'ampia parte della dottrina ⁽¹¹⁾. Riassumiamoli.

Si fa leva sull'art. 2055 c.c., il quale, nel prevedere l'obbligazione solidale qualora il fatto dannoso sia « imputabile » a più autori del fatto illecito, postula l'avvenuto accertamento del nesso causale e segnatamente l'identificazione e la rilevanza delle concause umane nella produzione dell'evento antigiusuridico. Ecco perché ai sensi del comma 2, nei rapporti interni tra i condebitori in solido, opera la scissione del nesso causale attraverso l'azione di regresso da parte di chi abbia corrisposto l'intero, nei confronti degli altri per la loro parte di responsabilità.

Emergerebbe già da queste disposizioni un indice rilevante della non estraneità al sistema positivo del frazionamento della causalità/responsabilità ⁽¹²⁾.

L'argomentazione non si appaga, tuttavia, di questo riferimento normativo e cerca di disegnare un quadro coerente più ampio richiamando l'art. 1227, co.

una condotta negligente da parte del chirurgo, che aveva determinato diverse lesioni al paziente, le cui conseguenze (uno shock ipovolemico), di incerta valutazione, avrebbero potuto determinare l'infarto mortale del medesimo. L'incertezza nasceva dall'esistenza di gravi preesistenti patologie cardiache, che avrebbero potuto determinare o contribuire a determinare l'evento letale. Perciò, secondo la Suprema Corte, qualora non sia certo che l'inadempimento del medico abbia cagionato la morte del paziente, non si può accordare l'intero peso del danno né all'uno né all'altro. Occorre, continua la Cassazione, attraverso un rigoroso accertamento del nesso causale, imputare al danneggiato quel danno la cui produzione abbia concorso egli stesso a cagionare stante il suo compromesso stato di salute e imputare all'altro solo quel danno la cui produzione abbia trovato causa nella sua condotta negligente. Ciò applicando eventualmente il criterio equitativo. Si tratta, quindi, come ha sottolineato PUCCELLA, *Concorso di cause umane (...)*, cit., 4 (versione in *Banca dati-Leggi d'Italia*) dell'applicazione del « modello di causalità proporzionale eventualmente rimettibile a valutazione equitativa », che l'Autore accoglie, ma epurato, come vedremo, del riferimento all'equità.

⁽¹¹⁾ Cfr. soprattutto BONA, *La Cassazione rigetta il « modello della causalità proporzionale » con un decalogo impeccabile sulla valutazione degli stati pregressi*, in *Corr. giur.*, 2011, 1672 ss. (ma v. pag. 8 ss. versione in *Banca dati-Leggi d'Italia*), il quale critica fortemente il modello della causalità equitativo-proporzionale. *Contra*, sia pur con qualche punto di contatto con il pensiero di Bona, PUCCELLA, *Concorso di cause umane (...)*, cit., 6 ss.

⁽¹²⁾ E la responsabilità solidale — si aggiunge — non dovrebbe costituire un argomento contrario alla diversa attribuzione dell'imputazione, trattandosi semplicemente di una regola di favore per il danneggiato nell'illecito aquiliano; regola espressiva del principio generale della solidarietà passiva di cui all'art. 1294 c.c.. Cass. 16 gennaio 2009, n. 975, cit., consapevole del fatto che l'art. 2055 c.c. apre la via a un argomento contrario alla scissione del nesso di causalità materiale qualora venga in rilievo una concausa naturale, inizia ad argomentare proprio da questa disposizione. Si legge nella sentenza che, alla diversa efficienza delle varie concause, « non può ostare...la norma dell'art. 2055, comma 1 », sebbene, sotto un profilo letterale, la disposizione contenuta nell'articolo in parola accosti concause umane.

1, c.c. sul concorso del fatto colposo del creditore. Qui la possibilità di scissione del nesso causale, cui rapportate una diversa percentuale del danno, sarebbe più netta, rilevando non più nei rapporti interni ma verso l'esterno. Il comma 1 stabilisce, infatti, che se nella causazione del « danno », cioè più esattamente dell'evento di danno (rileva il piano della causalità materiale), vi è una responsabilità del creditore-danneggiato, ne consegue una diminuzione del risarcimento dei danni (piano della quantificazione del danno), « secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate ».

Si potrebbe obiettare che gli artt. 2055 e 1227 c.c. non contengono disposizioni pertinenti, avendo quale referente comune il concorso tra sole cause umane. Ma la Cassazione che accoglie il modello della causalità proporzionale replica, in caso di concorso tra causa umana e causa naturale, che sussiste la medesima *ratio* delle fattispecie legali, « non essendovi ragione per usare al fattore causale meramente naturale un trattamento diverso rispetto a quello riservato al fatto dello stesso danneggiato »⁽¹³⁾ (il creditore). Il giudice, pertanto, in sede di accertamento del nesso di causalità materiale, dovrà identificare la parte di danno rapportabile alla causa naturale (o caso fortuito) e alla causa umana, eventualmente — si aggiunge — applicando il criterio equitativo.

Non c'è dubbio che, da un lato, chi abbia determinato con la propria condotta soltanto una porzione del danno non possa vedersi addossato l'intero danno. Dall'altro, però, deve ammettersi che invocare il criterio equitativo in sede di valutazione della causalità materiale è molto pericoloso⁽¹⁴⁾. Il rischio è di creare una via agevole per alleggerire la responsabilità

⁽¹³⁾ Cass. 16 gennaio 2009, n. 975, cit., esclude anche, quale argomento contrario alla soluzione da essa accolta, quello tratto dall'art. 1221 c.c. che dispone la *perpetuatio obligationis* in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione durante la mora del debitore per causa non imputabile a quest'ultimo. Si scrive nella sentenza che « si tratta di una regola peculiare della materia dell'inadempimento delle obbligazioni ...che suppone risolto preventivamente il problema della causalità, giacché si occupa della disciplina della impossibilità dell'adempimento allorché il debitore versi già in situazione di inadempienza ».

⁽¹⁴⁾ Giustissime sono le considerazioni BONA, *La Cassazione rigetta il « modello della causalità proporzionale »*, cit., 9 ss., sul punto. Egli afferma che il modello equitativo-proporzionale reca « il serio rischio di trasformare la causalità civile in una costante serie di riduzioni « semplificate » dell'obbligazione risarcitoria gravante su medici e strutture ». L'Autore però va oltre, affermando anche, non senza esporsi a critiche, che tale modello « ha logicamente « vocazione equitativa », atteso che non si può mai avere piena certezza circa il rapporto tra concause umane e concause naturali. Anche PUCELLA, *Concorso di cause umane e naturali*, cit., 10, contrasta l'estensione dello strumento equitativo al piano della causalità materiale; un'estensione che, da un lato, snatura la regola di cui all'art. 1226 c.c., la quale è applicabile quando il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, mentre, nel caso del concorso di cause, il pregiudizio è noto; ignota è l'attribuzione di esso (quindi non

dell'autore della condotta lesiva, sopravvalutando il grado di incidenza della condizione naturale pregressa del danneggiato. Il quale, in tal modo, subirebbe una diversità di trattamento, sotto il profilo risarcitorio, soltanto perché *sembra* che una propria debolezza, predisposizione o patologia abbia potuto incidere sulla causazione dell'evento dannoso e dei conseguenti pregiudizi.

È perciò naturale che la dottrina più accorta abbia stigmatizzato questo esito, frutto dell'inaccettabile trasformazione, prodotta dal modello della causalità equitativo-proporzionale, del giudizio causalistico di tipo probabilistico (del « più probabile che non », quale probabilità logica) in un giudizio di equità⁽¹⁵⁾. Ma sebbene questa critica colga nel segno, non vanno affrettate conclusioni circa la correttezza dell'orientamento opposto: quello che sposta il rilievo delle concause naturali sul piano della causalità giuridica.

Anche di quest'ultimo orientamento è utile riprendere gli argomenti principali, per verificare se essi siano condivisibili o se si debba, invece, accogliere un'ulteriore ricostruzione che muova da quella appena analizzata della causalità proporzionale.

3. La giurisprudenza del 2018⁽¹⁶⁾ e del 2019⁽¹⁷⁾ respinge decisamente

è perspicuo il riferimento all'equità). Dall'altro lato, siffatta estensione inquina la causalità materiale.

⁽¹⁵⁾ È soprattutto BONA, *La Cassazione rigetta il « modello della causalità proporzionale »*, cit., 4 ss., a indirizzare questa critica al modello della causalità proporzionale, svelandone l'aberrante conseguenza secondo la quale le vittime possono aspirare di ottenere il risarcimento integrale del danno « solo nel caso di certezza dell'irrelevanza delle concause, viceversa le incertezze (probabilità e possibilità) » circa l'incidenza di queste legittimano di per sé riduzioni equitative ». Il che contrasterebbe frontalmente con il principio dell'integrare riparazione del danno, il quale non può essere sacrificato, neppure dal legislatore, quando è in gioco un diritto fondamentale (GRISI, *Il principio dell'integrale riparazione del danno*, cit., 195).

⁽¹⁶⁾ Cass. 21 agosto 2018, nn. 20829 e 20836, cit.

⁽¹⁷⁾ Cass. 18 aprile 2019, n. 10812, cit. Il caso riguarda un nascituro che, sebbene affetto da una patologia congenita (delle membrane ialine), subiva una lesione della salute cagionata dal colpevole ritardo del medico nel praticare il parto cesareo, resosi necessario dalla crisi di bradicardia colpevolmente non diagnosticata. La Corte d'App., in riforma della sentenza di primo grado, applica il modello della causalità proporzionale, assegnando al fatto naturale della pregressa patologia del feto un'incidenza nella produzione del danno pari a 2/3. Di conseguenza, detta Corte, nel quantificare il danno al nato malformato, dopo aver applicato le Tabelle di Milano con un aumento del 15% del punto tabellare di riferimento di invalidità a titolo di personalizzazione, procede a una riduzione del *quantum* così ottenuto di 2/3. La Cassazione cassa la sentenza del giudice del gravame sul punto, posto che non era stata data la prova che il fattore naturale avesse assunto efficacia determinate nella causazione dell'evento lesivo, pertanto non era possibile scindere il nesso di causalità.

il modello della causalità equitativo-proporzionale, qualora vi sia concorso tra causa umana e causa materiale. Così essa dà continuità a un articolato precedente del 2011 ⁽¹⁸⁾ che, nel motivare l'inconfigurabilità di un concorso sul piano del nesso eziologico tra causa umana e causa naturale, attacca frontalmente il modello della causalità equitativo-proporzionale accolto nel 2009, ma con radici negli anni Cinquanta del secolo scorso ⁽¹⁹⁾.

Ora, poiché la giurisprudenza successiva al 2011 segue pedissequamente la motivazione e la conclusione della sentenza pronunciata in tale anno, occorre muovere da quest'ultima, estrapolandone alcuni passaggi nodali per verificarne la correttezza.

La Suprema Corte, nella sent. n. 15991/2011, prende le distanze dal precedente del 2009 (favorevole al modello della causalità proporzionale) e si riallaccia all'orientamento espresso nel 2001. Il quale aveva collocato il rilievo della concausa naturale non imputabile nell'alveo della causalità giuridica, ossia della determinazione del *quantum* risarcibile. In quest'operazione, i Supremi giudici ribadiscono la centralità di due fondamentali assunti teorici.

Il primo: il nesso di causalità tra condotta ed evento lesivo o c'è o manca (*all or nothing*). Perciò se nella fattispecie concreta di responsabilità dovesse emergere una possibile incidenza di una causa naturale, si impone la seguente alternativa: o è certo che il fattore naturale abbia di per sé solo prodotto l'evento (ciò che disinnesci il rilievo della causa umana) o, altrimenti, se vi è un dubbio in tal senso, si deve concludere che il danneggiante, la cui negligenza sia stata accertata, non abbia fornito la prova della causa non imputabile. Pertanto, ad egli verrà imputata per intero la responsabilità. Il

⁽¹⁸⁾ Cass. 21 luglio 2011, n. 15991, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, II, 180 ss., con nota critica di PUCCELLA, *Concorso di cause umane e naturali: la via impervia tentata dalla Cassazione*, in *Resp. civ.*, 2012, 1 ss. (versione in *Banca dati Leggi d'Italia*), con nota di PELLEGRINO, *Incertezza sul nesso di causalità: il dibattito in corso tra i giudici della Cassazione*, in *Giur. it.*, 2012, 1 ss. (versione in *Banca dati Leggi d'Italia*), con nota di CHIARINI, *Il nesso eziologico nella responsabilità medico-sanitaria tra causalità materiale e causalità giuridica. Osservazioni a margine della travagliata evoluzione giurisprudenziale in tema di concorso tra fattori naturali e umani*; in *Corr. giur.*, 2011, 12, 1672 ss., con nota adesiva di BONA, *La Cassazione rigetta il "modello della causalità proporzionale" con un decalogo impeccabile sulla valutazione degli stati progressi*, in *Danno e resp.*, 2012, 149 ss. con nota di NOCCO, *Rilevanza delle concause e responsabilità proporzionale: un discutibile revirement della Cassazione*; ivi, 2012, 507 ss., con nota di ZORZIT, *Il problema del concorso di fattori naturali e condotte umane. Il nuovo orientamento della Cassazione*.

⁽¹⁹⁾ Cass. 16 gennaio 2009, n. 975, cit.; Cass. 23 luglio 1955, n. 2371, in *Mass. Giur. it.*, 1955, 579; Cass., sez. un., 6 dicembre 1951, n. 2732, in *Mass. Giur. it.*, 1951, 760 e Cass. 25 ottobre 1974, n. 3133, in *Giust. civ.*, 1974, I, 1489 ss.

che non implica, però, l'irrilevanza giuridica degli stati pregressi originari, bensì si potrà avere un loro eventuale rilievo all'interno dell'art. 1223 c.c.

Il secondo assunto riguarda gli artt. 1227 e 2055 c.c., dai quali si evincerebbe proprio l'impraticabilità del frazionamento del nesso causale, quando è coinvolta una concausa naturale. Perciò, in tal caso, sarebbe impraticabile l'imputazione parziale dell'evento lesivo. Il comma 1 dell'art. 1227, da riferire secondo un'autorevole dottrina alla causalità materiale⁽²⁰⁾, prevedrebbe, « quale unica legittima ipotesi di comparazione etiologicamente "efficiente", quella tra causa imputabile al danneggiante e concausa ascrivibile, per dolo o colpa, al danneggiato ». Anche l'art. 2055 c.c. si riferisce a più persone, disinteressandosi della causa naturale, e imputando ad esse il fatto dannoso.

A dire il vero, queste due affermazioni non sembrano irrefutabili, perché la teoria causale del tutto o niente non ha un solido fondamento normativo. Statuire, come fa l'art. 41, co. 1, c.p., che il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute « (...) non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento », è funzionale a chiarire che la rilevanza della causa umana permane anche in presenza di concause e non già a sancire che tale causa assorba sempre una concausa naturale.

Ad ogni modo, la Cassazione del 2011 non si limita a sconfessare gli argomenti a sostegno del modello proporzionale della causalità (solo però affermando che non sono veri), ma si diffonde in un'apprezzabile *pars construens*, indicando al giudice una sorta di guida operativa a fronte di una condizione pregressa del soggetto sul cui stato di salute incida una causa umana. In estrema sintesi si delineano due scenari.

Al primo vengono ricondotti i casi in cui il danneggiato risulti portatore di una mera predisposizione o di uno stato di vulnerabilità. E l'evidenza probatoria non consenta di andare oltre la mera ipotesi circa la loro incidenza eziologica sulla produzione dell'evento invalidante. In tale ipotesi, secondo la Suprema Corte, il giudice non potrà ridurre il *quantum debeatur*, altrimenti varrebbe l'ingiusto principio secondo cui le persone più vulnerabili di altre (non per loro colpa) avrebbero diritto a una tutela risarcitoria inferiore rispetto a quella spettante ai consociati perfettamente sani e privi di debolezze psico-fisiche.

Il secondo scenario comprende quei danneggiati affetti da una patologia

(20) BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca, Sub art. 1227*, Bologna-Roma, 1979, 406; CATTANEO, *Il concorso di colpa del danneggiato*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, I, 460 ss.; FRANZONI, *L'illecito*, Milano, 2010, I, 103 s. *Contra* GRISI, *Causalità materiale, causalità giuridica e concorso del creditore nella produzione del danno*, in *Contratti*, 2010, 3 ss. (versione in *Banca dati- Leggi d'Italia*).

conclamata (circostanza la cui prova è a carico del danneggiante) ⁽²¹⁾, « tale da rendere le conseguenze dell'evento rigorosamente configurabili, sul piano probabilistico, alla stregua di un aggravamento dello stato patologico progressivo » ⁽²²⁾. In tal caso la patologia conclamata deve essere considerata nella struttura della responsabilità, ma — sostiene la Cassazione nella sent. n. 15991/2011 — sul terreno della causalità giuridica, nel senso di determinare un adeguamento del *quantum* risarcibile. Tale adeguamento — si aggiunge — dovrà seguire un *iter* ben preciso, scevro da automatismi e dal criterio strettamente proporzionale che comporta un'attribuzione in percentuale alla causa naturale. Questo *iter* — sempre a dire della Cassazione — muta a seconda del tipo di patologia progressiva che affligge il danneggiato.

Così la Suprema Corte distingue quattro casi ⁽²³⁾, che a ben vedere evocano valutazioni proprie del campo di applicazione della causalità materiale e non della causalità giuridica. E del resto, solo dopo aver stabilito, sotto il profilo eziologico, il grado di incidenza della concausa naturale nella produzione dell'evento lesivo, si può quantificare la somma di denaro quale condanna risarcitoria a carico del danneggiante.

La giurisprudenza del 2018 e del 2019 segue fedelmente e acriticamente

⁽²¹⁾ Cass. 2 settembre 2019, n. 21939, in www.cassazione.net, richiama l'orientamento maggioritario secondo cui «In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 c.c. (...) e che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (...)».

⁽²²⁾ Così Cass. 21 luglio 2011, n. 15991, cit., ma quest'affermazione sollecita la riflessione: essa collega le conseguenze dell'evento alla condizione propria del danneggiato dalla condotta umana. In verità, il nesso sussisterebbe non già con le conseguenze dell'evento, ma con l'evento stesso, cioè con l'aggravamento dello stato di salute del soggetto. Ma allora se così è, non viene in rilievo un problema di causalità giuridica, come sostiene la Cassazione, bensì di causalità materiale.

⁽²³⁾ Il primo: il danneggiato, affetto da una patologia progressiva ed irreversibile dagli effetti già invalidanti, subisce una ulteriore lesione della sua salute con conseguenze invalidanti; il secondo: il danneggiato, affetto da patologie prive di effetti invalidanti, subisce una menomazione della sua salute con conseguenze invalidanti; il terzo: « il danneggiato, già affetto da uno stato di invalidità potenzialmente non idoneo (di per sé e nell'immediatezza) a produrre esiti mortali, decede in conseguenza dell'intervento medico (commissivo od omissivo) »; il quarto: il danneggiato, già in condizioni invalidanti idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi, decede a seguito dell'intervento (commissivo od omissivo).

L'orientamento del 2011. Così si ripetono nelle sentenze più recenti frasi già note: il pregresso stato patologico del paziente può condurre non già ad una diversa percentuale di imputazione della responsabilità dell'evento lesivo, ma ad una limitazione dell'ammontare dovuto dal danneggiante ⁽²⁴⁾ (ma ciò, viene subito da chiosare, in base a cosa se non alla causalità materiale?); la concausa naturale rileva sul piano del danno risarcibile, dove il giudice considererà tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, « i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione » ⁽²⁵⁾; se il danneggiante non dà la prova che il preesistente stato di debolezza del danneggiato avrebbe determinato comunque l'evento lesivo, il giudice non disporrà alcuna limitazione del *quantum* risarcibile ⁽²⁶⁾; ove sia possibile attribuire a un antecedente naturale « una concorrente, seppur autonoma, incidenza causale nella determinazione dell'unica e complessiva situazione patologica del paziente/danneggiato, trattandosi di ipotesi di concorso di più cause efficienti nella determinazione del danno, va invero escluso che possa farsene derivare l'automatica riduzione dell'ammontare risarcitorio dovuto alla vittima/danneggiato in proporzione del corrispondente grado percentuale di incidenza causale. La relativa valutazione sul piano del nesso di causalità è infatti volta solo ad accertare la valenza assorbente dell'una rispetto all'altra ». Certo, un automatismo non è accettabile, occorrendo un rigoroso accertamento della diversa incidenza eziologica delle concause sul piano però della causalità materiale, diversamente da quanto sostiene la Cassazione ⁽²⁷⁾.

Ciò che lascia perplessi dell'orientamento prevalente è come possa pervenirsi a un'attribuzione del danno in capo al danneggiante, senza aver prima sciolto, a monte, il rilievo eziologico della sua condotta rispetto all'incidenza della concausa naturale nella produzione dell'evento lesivo. Senza questo rigoroso accertamento, di certo scevro da ogni automatismo, la condanna al risarcimento del danno, ridotto nel *quantum* per effetto della concausa, è davvero senza un criterio conformante.

Si deve ammettere, allora, che l'orientamento in parola è più di facciata che di sostanza, poiché quand'anche il giudice riduca l'ammontare del risarcimento, si tratta di un'operazione che comunque postula necessaria-

⁽²⁴⁾ Cass. 21 agosto 2018, n. 20829, cit.

⁽²⁵⁾ Così Cass. 21 agosto 2018, n. 20829, cit., ma questa non è forse una valutazione che attiene alla causalità materiale?

⁽²⁶⁾ Cass. 21 agosto 2018, n. 20836, cit. Nel caso di specie la Cass. conferma la pronuncia della Corte d'App., la quale non aveva dato rilievo causale ai processi patologici psichici dei familiari (che avevano sostenuto di essersi ammalati di depressione a causa di una ritardata diagnosi di un tumore di un familiare), poiché non era stata fornita la prova (da parte del convenuto) che tali processi patologici avrebbero determinato comunque l'evento lesivo.

⁽²⁷⁾ Cass. 18 aprile 2019, n. 10812, cit.

mente la diversa incidenza della causa umana e della causa naturale nella produzione dell'evento. Altrimenti non si spiegherebbe la seguente conclusione: il medico che ha cagionato un danno alla salute del paziente, quantificabile in € 200.000, deve essere condannato a corrispondere allo stesso € 150.000, in ragione dell'incidenza della sua preesistente condizione patologica.

4. Da quanto osservato, non sembra proprio che spostare l'ambito di rilevanza della concausa naturale da quello della causalità materiale a quello della causalità giuridica (*rectius*: dell'individuazione del danno risarcibile) muti i termini del problema. Soprattutto non muta, se non apparentemente, l'esito delle pronunce, cioè la condanna risarcitoria.

Nel senso che il giudice scriverà di aver ridotto l'ammontare del *quantum* risarcibile in considerazione dell'incidenza della causa naturale nella produzione delle conseguenze dell'evento lesivo; e di aver fatto ciò soltanto dopo aver imputato la responsabilità esclusivamente all'autore della condotta, perciò alla causa umana. Ma si tratta solo di un artificio, perché se è stato possibile ridurre la misura del risarcimento, lo si deve all'attribuzione dell'evento lesivo ai due fattori concorrenti della condizione pregressa (o concomitante o successiva) e della condotta umana, in una percentuale diversa a seconda del tanto osteggiato modello della causalità proporzionale.

Se come una parte della dottrina ritiene, gli artt. 1227 e 2055 c.c. non dettano disposizioni sulla causalità materiale (e, secondo un Autore ⁽²⁸⁾, neppure giuridica), ma postulano come già risolta tale problematica, di talché esse non appaiono rilevanti né per escludere né per ammettere il rilievo delle concause naturali, non può ignorarsi un dato. Dall'art. 1227, co. 1, c.c. si desume chiaramente il principio secondo cui al danneggiante-debitore non

⁽²⁸⁾ È questa la posizione di GRISI, *Causalità materiale, causalità giuridica e concorso del creditore nella produzione del danno*, cit., 617 ss. (versione in *Banca dati-Leggi d'Italia*), il quale svolge con acutezza la tesi della natura unitaria dei commi 1 e 2 dell'art. 1227 c.c., laddove il comma 2 (che pone sostanzialmente l'obbligo del creditore di attivarsi per prevenire un danno non ancora verificatosi) integra il comma 1 (in cui si prevede che un danno può essere cagionato anche integralmente dal creditore). Le disposizioni ivi contenute postulano un'unica sequenza causale e un'unica partita risarcitoria, da ridurre (o azzerare per i danni evitabili), se del caso, in considerazione dell'auto-responsabilità del creditore che abbia concorso a cagionare (o che non abbia evitato) il danno. Siamo sul piano non già della quantificazione, ma della liquidazione del danno. Cfr. anche MIOTTO, *Il «difficile concorso» di cause naturali e cause umane del danno*, cit., 391, il quale critica Cass. 16 gennaio 20019, n. 975, cit., per aver ritenuto applicabile analogicamente gli artt. 2055 e 1227 c.c. al problema della rilevanza delle concause naturali.

possono essere ascritti obblighi risarcitori superiori a quanto determinato dalla sua condotta ⁽²⁹⁾.

Ebbene, tale principio deve essere confermato anche con riguardo al concorso della causa umana con quella naturale, sebbene, volendo accogliere un'impostazione dottrinale, ci si muova su un altro piano rispetto a quello proprio degli artt. 1227, 2055 e 1223 c.c., estraneo alla causalità di fatto ⁽³⁰⁾. Ma è proprio l'applicazione del nesso di causalità che consente di attribuire all'autore dell'evento lesivo solo quelle conseguenze da lui prodotte. Attraverso la scindibilità del nesso causale è possibile ricondurre l'evento alle proprie fonti eziologiche. Ne danno prova gli artt. 1227, co. 1, e 2055, co. 2, c.c. nel far ricadere, rispettivamente mediante la riduzione del *quantum* risarcibile e l'azione di regresso, le conseguenze risarcitorie su chi le abbia effettivamente prodotte e solo nella stretta misura di pertinenza.

È un principio fondamentale della responsabilità, sia contrattuale che extra-contrattuale, quello della responsabilità nei limiti del danno cagionato (oltre agli artt. 1227 e 2055, cfr. anche l'art. 1384 c.c.) ⁽³¹⁾.

Riflettiamo ancora sulla ragione dell'avversione nei confronti del modello della causalità proporzionale. Si ritiene che riconducendo la causa naturale nell'alveo del nesso di causalità materiale, accadrebbe che, a fronte di una minima incertezza sulla possibile rilevanza della prima, il giudice frazioni *ipso facto* la responsabilità, addirittura ricorrendo all'equità. Ecco perché secondo la Cassazione, l'orientamento che rigetta il modello della causalità proporzionale, a vantaggio della impostazione causalistica dell'*all or nothing*, avrebbe il vantaggio di precludere difese processuali pretestuose, oltre ad « attingere ad elevati gradi di certezza del giudizio risarcitorio » ⁽³²⁾.

⁽²⁹⁾ GRISI, *Causalità materiale, causalità giuridica*, cit., 6, riconduce i due commi dell'art. 1227 al principio di ragionevolezza.

⁽³⁰⁾ BELVEDERE, *Causalità giuridica?*, cit., 18 ss., dimostra con straordinaria incisività come il rapporto tra evento lesivo e danno non si ponga sul piano del rapporto causale; GRISI, *Causalità materiale, causalità giuridica*, cit., 6 ss.

⁽³¹⁾ Cfr. C. cost. 23 gennaio 1985, n. 14, in *Giur. cost.*, 1985, I, 42 ss., secondo la quale il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. va ridotto anche quando il fatto colposo è stato cagionato dal creditore danneggiato incapace di intendere e di volere, posto che non si può addossare al debitore danneggiante un comportamento del danneggiato sebbene incapace. La Consulta conferma, pertanto, la costituzionalità di questo articolo, ritenendolo conforme alla Costituzione nella parte in cui non prevede una regola diversa per il creditore-danneggiato incapace.

⁽³²⁾ Cass. 21 luglio 2011, n. 15991, cit. In verità, si può dubitare che, in tal modo, si giunga a un maggior controllo del *quantum* risarcibile, posto che collocare la concausa nell'ambito della causalità giuridica finisce per creare due catene causali, col pericolo di ampliare ingiustificatamente l'area delle conseguenze addebitabili. Lo dimostra impeccabilmente BELVEDERE, *Causalità giuridica?*, cit., 23 ss., il quale, svolgendo diversi esempi, conclude

E perché mai il giudizio risarcitorio dovrebbe essere più certo, se non si è chiarito con rigore il ruolo svolto dalla causa naturale e dalla causa umana nella causazione dell'evento lesivo? ⁽³³⁾ Cosa guiderebbe il giudice nella delimitazione dell'area danno risarcibile? Quelle « zone grigie » di cui fa parola la stessa Cassazione, « all'interno della quali la responsabilità oscille[bbe] in varia misura percentuale » ⁽³⁴⁾, si presenterebbero implacabilmente in sede di quantificazione del danno.

Piuttosto, il rischio di non pregiudicare i soggetti vulnerabili o predisposti a certi eventi si argina valutando la sequenza degli accadimenti secondo l'*id quod plaerunquae accidit*. Se si investe un soggetto molto anziano sulle strisce pedonali, non c'è dubbio che l'investitore dovrà risarcire il danno così come si è verificato, anche se le conseguenze sarebbero state più lievi se si fosse investito una persona più giovane.

Se, invece, all'azione umana faccia seguito un effetto del tutto spropositato, così da potersi sostenere che la condotta abbia soltanto innescato una sequenza causale del tutto estranea al danneggiante, non si può certo ascrivere l'evento lesivo a quest'ultimo ⁽³⁵⁾. Opinare diversamente significherebbe, in definitiva, accogliere la teoria del nesso di causalità quale *condicio sine qua non*; una teoria, questa, mai recepita *in toto* per le conseguenze irragionevoli cui perviene. Piuttosto il problema che si pone è di regolarità causale ⁽³⁶⁾.

Insomma, si può concludere che, contrariamente all'orientamento giurisprudenziale prevalente, confermato nel 2018 e nel 2019, la rilevanza della causa naturale suscita un problema di causalità materiale (o di fatto); neppure

in ordine alla difficoltà concettuale di « tenere separati i giudizi sulla causalità di fatto e giuridica ».

⁽³³⁾ Se, come afferma BELVEDERE, *Causalità giuridica?*, cit., 21, « la stima del danno da risarcire viene fatta con strumenti concettuali che nulla hanno a che vedere con la causalità » (ad es.: valore di mercato o di uso del bene distrutto, punto percentuale della lesione della salute), il nostro problema della rilevanza della concausa naturale sta prima e fuori dalla tematica risarcitoria. Esso attiene alla causalità di fatto, cioè, come afferma ancora Belvedere riprendendo le parole di Salvi (dallo scritto intitolato « La responsabilità civile »), alla « determinazione degli eventi da porre a fondamento del danno risarcibile ».

⁽³⁴⁾ Cass. 21 luglio 2011, n. 15991, cit.

⁽³⁵⁾ Chi abbia lievemente tamponato l'auto che lo precedeva non può vedersi imputata la responsabilità per l'insorgenza di una severa malattia mentale.

⁽³⁶⁾ Inquadra la problematica in questi termini, con una certa acutezza e non appiattendosi sull'orientamento maggioritario della Cassazione, PUCELLA, *Concorso di cause umane e naturali: la via impervia tentata dalla Cassazione*, cit., 13 (versione in *Banca dati-Leggi d'Italia*). Egli afferma giustamente che « La significatività del fattore predisponente, sul versante del nesso di causa, non si presta, pertanto, come fa la Corte, ad essere trattata in modo unitario, perché non unitaria è l'idea stessa di predisposizione (o di vulnerabilità) ».

— è opportuno precisarlo — di causalità proporzionale, tanto meno equitativa. Si tratta piuttosto di pervenire alla corretta attribuzione dell'evento lesivo ai fattori che l'hanno determinato. E ciò afferisce proprio al nesso di causalità nell'accezione civilistica.

Ne consegue che nel giudizio, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente in tema ad esempio di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria³⁷, è onere dell'attore-paziente danneggiato provare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui si chiede il risarcimento; il convenuto, da parte sua, al fine ripartire la responsabilità con il danneggiato, dovrà provare, costituendo un'eccezione, l'incidenza causalistica della condizione morbosa pregressa del paziente. Il piano in cui si fronteggiano l'attore e il convenuto è, ad avviso di chi scrive, quello della causalità materiale.

Se, invece, si ragiona applicando il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza maggioritaria sul rilievo delle concause naturali, l'attore-paziente danneggiato dovrà sempre provare il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, mentre il convenuto cercherà, se del caso, di ridurre l'ambito della propria responsabilità facendo valere l'incidenza della concausa naturale sul piano della causalità giuridica.

ANTONIO GORGONI

(37) Cass. 2 settembre 2019, n. 21939, cit. In questa pronuncia vi è un chiarimento importante rispetto alla sentenza della Cass. sez. un. n. 577/2008. In quest'ultima si afferma che il paziente danneggiato si limita a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allega l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Non si prevede, quindi, che la prova del nesso causale sia a carico dell'attore. Ma secondo Cass. n. 21939/2019 «quest'ultimo principio venne affermato a fronte di una situazione in cui l'inadempimento "qualificato", allegato dall'attore (ossia l'effettuazione di una emotrfsusione) era tale da comportare di per sé, in assenza di fattori alternativi "più probabili", nel caso singolo di specie, la presunzione della derivazione del contagio dalla condotta. La prova della prestazione sanitaria conteneva già, in questa chiave di analisi, quella del nesso causale, sicché non poteva che spettare al convenuto l'onere di fornire una prova idonea a superare tale presunzione secondo il criterio generale di cui all'art. 2697, secondo comma, cod. civ., e non la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218, cod. civ.».